

LEGAL MEMO

04 NOVEMBER 2025

I trasferimenti privati via mare

1. Il quadro normativo di riferimento

Il trasporto di persone a titolo oneroso mediante natante rientra nella disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, dettata dalla **Legge n. 21 del 15 gennaio 1992**.

Tale normativa distingue due categorie:

- il **servizio taxi**, con stazionamento in luogo pubblico e tariffe amministrative;
- il **servizio di noleggio con conducente (NCC)**, svolto su prenotazione e regolato da contratto, con sede operativa e pontile nel Comune che rilascia l'autorizzazione.

Anche per i natanti, l'attività di NCC marittimo è soggetta ad autorizzazione comunale e all'iscrizione del conducente in apposito ruolo professionale presso la Camera di Commercio.

La normativa prevede inoltre che il servizio inizi e termini presso il pontile di rimessa, con obbligo di foglio di servizio elettronico rilasciato tramite il sistema del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

2. Procedura per ottenere l'autorizzazione NCC via mare

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente su natante richiede una specifica autorizzazione comunale, rilasciata previa partecipazione a un bando di pubblico concorso emanato dal Comune costiero competente.

Per accedervi è necessario che il richiedente:

1. Sia iscritto nel **ruolo dei conducenti di natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea**, istituito presso la Camera di Commercio, a seguito del superamento dell'esame di idoneità organizzato dalla Regione (con prove su normativa, geografia locale e lingua straniera);
2. Disponga di un **titolo valido** sulla sede operativa e sul pontile di attracco nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione;





3. Dimostri la **proprietà o la disponibilità del natante** (proprietà, leasing o noleggio a lungo termine);
4. Risulti in possesso dei **requisiti morali e professionali** previsti dalla Legge n. 21/1992 e dalla normativa locale.

L'autorizzazione è riferita a uno specifico natante e può essere cumulata per più unità, ma non è liberamente cedibile: può essere trasferita solo a soggetti iscritti nel ruolo e nel rispetto delle condizioni dell'art. 9 della Legge 21/1992.

Una volta ottenuto il titolo, l'operatore deve inoltre registrarsi nel portale MIT per l'emissione del foglio di servizio elettronico, obbligatorio per ogni corsa.

3. Sanzioni amministrative e conseguenze per l'attività abusiva

L'esercizio del servizio di trasporto di persone via mare senza la prescritta autorizzazione comunale configura attività abusiva ai sensi della Legge n. 21/1992 e del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005).

Le sanzioni sono severe:

- L'art. 55 del D.Lgs. 171/2005 prevede una **sanzione amministrativa da € 2.775 a € 11.017**, con **sospensione della patente nautica da uno a tre mesi**; in caso di recidiva nel biennio, è disposta la revoca definitiva della patente.
- L'art. 11-bis della Legge 21/1992 stabilisce la **sospensione o cancellazione dal ruolo dei conducenti** per chi non rispetta le regole operative (come l'obbligo di partenza dal pontile del Comune autorizzante o la tenuta del foglio di servizio). La sospensione comporta la paralisi dell'autorizzazione, che non può essere utilizzata finché il conducente non è riammesso al ruolo.

* * * * *

E. MORACE&Co.

Via San Maurilio, 19
20123 - Milano (Italy)
Tel.: +39 02 38 31 9 232

Via Guantai Nuovi, 11
80133 - Napoli (Italy)
Tel.: +39 081 420 61 06